

***Disegno di legge concernente
"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2025 - 2027"***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustri Consiglieri,

la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia Autonoma di Trento si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da rallentamento economico e elevata incertezza, dovuta a fattori geopolitici, politiche commerciali globali, rischi alle rotte commerciali e instabilità dei costi energetici.

In questo scenario è importante tenere conto del "cambio di passo" del Trentino rispetto al periodo pre-2018, che ha fatto registrare una dinamica del PIL migliore rispetto alla media italiana e del Nord-est, ma che ha anche recuperato parte del divario con l'Alto Adige.

Per il 2024, la stima di crescita del PIL trentino si attesta allo 0,8%, leggermente superiore all'Italia (0,7%). Le previsioni per il periodo 2025-2028 confermano la capacità del Trentino di mantenere un trend positivo di crescita leggermente superiore a quello dell'Italia. Nel 2025 la crescita si colloca in un range compreso tra lo 0,5% e lo 0,7%, valori leggermente superiori rispetto a quelli ipotizzati per l'Italia dal Fondo Monetario Internazionale (0,4%) e nel DFP nazionale (0,6%).

Le previsioni per il triennio 2026-2028 vedono un aumento della crescita di qualche decimo di punto nel 2026 (0,9%), e un sentiero di crescita leggermente più rallentato (0,6%-0,9%) nel biennio successivo per il venir meno degli effetti positivi sugli investimenti del PNRR; si tratta di previsioni sostanzialmente in linea con quelle nazionali (0,8% nel 2026 e 0,6%-0,8% nel biennio successivo).

Sulla dinamica del PIL provinciale nel periodo post pandemico hanno inciso anche le scelte del Governo locale sull'allocazione delle risorse disponibili che, oltre a garantire adeguati servizi e interventi a favore dei cittadini e delle imprese, hanno puntato su alcuni fattori determinanti per la crescita del sistema locale.

Il riferimento è, in particolare, alle politiche a sostegno del potere di acquisto delle famiglie, ivi incluse quelle a favore della natalità, nonché a quelle a supporto degli investimenti. Si tratta del finanziamento di opere pubbliche volte all'infrastrutturazione del territorio, anche nelle zone periferiche, agendo quindi sulla competitività dello stesso, e alle politiche di



sostegno degli investimenti delle imprese per far crescere la produttività e favorire la transizione energetica e digitale delle stesse.

Nell'insieme si tratta di fattori che, unitamente agli elevati livelli di benessere e di qualità del territorio, contribuiscono anche a rendere attrattivo il Trentino.

Con la manovra di assestamento le predette misure vengono rafforzate, unitamente all'autorizzazione di risorse su ulteriori settori di intervento, con la finalità di consolidare lo sviluppo economico-sociale del Trentino. Nella definizione della manovra si è peraltro tenuto conto dei fattori che caratterizzano e promuovono la crescita del nostro territorio.

Il Trentino si posiziona tra le province italiane con i più alti livelli di produttività, nonostante tassi di crescita modesti che peraltro caratterizzano anche le principali economie europee. Le piccole e medie imprese trentine, tuttavia, mostrano una produttività superiore alla media nazionale, con il 20% delle micro-imprese più performanti che raggiungono livelli simili a quelli di imprese più strutturate.

La provincia si distingue inoltre per un alto livello di innovazione e una significativa incidenza della spesa in Ricerca e Sviluppo sul PIL, anche grazie alla presenza sul territorio di enti di ricerca di eccellenza, con un investimento complessivo pubblico e privato di quasi 350 milioni di euro annui (1,46% del PIL provinciale), anche se la quota prevalente (circa lo 0,84%) attiene al settore pubblico. L'indice composito dello stato del sistema dell'innovazione e della ricerca elaborato da Eurostat (RIS = Regional Innovation Scoreboard) posiziona il Trentino al secondo posto tra le regioni italiane.

Il settore industriale, incluso l'ICT, rappresenta il principale motore della ricerca privata in Trentino, con circa l'85% della spesa privata in Ricerca e sviluppo rispetto al 77,5% nazionale. L'incidenza della spesa in ricerca sul valore aggiunto è particolarmente elevata nei settori innovativi (Ricerca e sviluppo, ICT, Elettronica) ma anche in comparti manifatturieri tradizionali (Meccanica, Alimentare, Tessile).

Nonostante le sfide morfologiche del territorio, la copertura delle infrastrutture di nuova generazione ad altissima capacità ha raggiunto il 77,6% delle famiglie nel 2023, superando le medie del Nord-Est (58,5%) e nazionale (59,6%). Questo progresso è un fattore chiave per la competitività e l'attrattività del territorio.

Il Trentino ha registrato una crescita rilevante dei giovani laureati, con la percentuale di giovani tra i 25 e i 34 anni con titolo universitario che è passata dal 12,8% nel 2003 al 34,1% nel 2023, l'incremento più marcato rispetto ai territori di riferimento. L'Università di Trento, con oltre 16.000 iscritti e 800 docenti/ricercatori, si conferma un polo accademico dinamico e attrattivo, con una forte capacità di attrarre finanziamenti competitivi internazionali.



Il tasso di abbandono scolastico precoce è inferiore alla media nazionale (nel 2023: 8,2% contro il 10,5%), indicando non solo un sistema educativo efficace ma anche una maggiore propensione della popolazione alla crescita formativa.

Le esportazioni nette del Trentino sono positive e in costante aumento, sebbene si sia registrata una flessione nel primo trimestre 2025. Tuttavia la dipendenza dall'export è relativamente bassa rispetto ad altri contesti (incidenza sul PIL di poco superiore al 20% rispetto ad una media nazionale del 29% e ad un valore del Nord est del 40%). Peraltro, l'economia trentina è poco esposta agli effetti dei dazi statunitensi grazie in particolare ai prodotti di nicchia esportati, difficilmente sostituibili.

I consumi turistici rappresentano un sostegno cruciale per la domanda interna, incidendo significativamente sul totale dei consumi delle famiglie (circa il 24% in Trentino contro il 4,3% in Italia). Nel periodo post-pandemico e anche nel 2024, la spesa turistica è stata una leva fondamentale per la ripresa economica. Il movimento turistico conferma l'ottimo stato di salute del settore, con una crescita del 2,6% nelle presenze nel 2024. La componente straniera è tornata protagonista, con un incremento superiore al 15% nel 2024, catalizzando l'internazionalizzazione del territorio.

Il Trentino vanta un'elevata partecipazione al mercato del lavoro, con un tasso di attività (15-64 anni) del 73,3% e un differenziale di genere contenuto. L'occupazione è in costante crescita, superando le 250 mila unità nel 2024 (con un aumento del 2% su base annua), mentre i disoccupati sono diminuiti a circa 7 mila unità, portando il tasso di disoccupazione ai minimi storici (2,7% nel 2024, contro il 6,5% in Italia e il 3,6 del Nord Est).

La popolazione è in costante crescita (aumento del 27% dal 1971 al 2023, contro un 9% in Italia). Il Trentino registra uno dei tassi di fecondità più elevati in Italia (1,26 figli per donna nel 2023 rispetto a 1,18 della media nazionale).

Il Trentino è tra le regioni europee con un elevato livello di benessere economico. Il PIL pro capite in parità di potere d'acquisto è stimato a 48.200 euro nel 2023, superiore del 28% alla media nazionale e del 26% a quella europea, posizionandosi al terzo posto tra le regioni italiane più ricche, dopo l'Alto Adige e la Lombardia.

Il rischio di povertà è in calo, attestandosi al 6,9% nel 2024, un valore significativamente inferiore alla media nazionale (18,9) e a quello del Nord Est (8,8%), dimostrando un elevato livello di coesione sociale.

Venendo alle risorse che si rendono disponibili con l'assestamento, le stesse ammontano a circa 880 milioni di euro sul 2025 e circa 130 sul biennio 2026 e 2027. La quota più rilevante delle risorse del 2025, pari a 470 milioni di euro, deriva dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione 2024. In merito, il valore risultante dal rendiconto 2024 risulta pari a 1.237 milioni di euro ma, di tale importo, una quota pari a 400 milioni si riferisce agli stanziamenti finalizzati alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Trentino il cui avvio delle



procedure risulta rinviato al 2025; conseguentemente tale somma in sede di assestamento del bilancio 2025 deve essere ridestinata a tale spesa e quindi non rappresenta un'entrata disponibile. Ulteriori 367 milioni si riferiscono ad entrate che erano già state autorizzate sul bilancio 2025 e che lo Stato ha erogato in anticipo nel 2024; con l'assestamento quindi la corrispondente quota di avanzo va a sostituire stanziamenti già autorizzati sul 2025. Dei 470 milioni, circa 150 milioni derivano da economie di spesa e 320 milioni da maggiori entrate accertate nel 2024 rispetto alle previsioni, quale conseguenza di un miglior andamento dell'economia rispetto alle previsioni.

La crescita del sistema locale negli anni post pandemia significativamente migliore rispetto alle previsioni rende altresì disponibili in assestamento sul 2025 ulteriori 314 milioni di saldi di compartecipazioni ai tributi erariali afferenti l'anno 2023 e consente di iscrivere fin da subito, sul 2026, 50 milioni di saldi 2024.

Relativamente ai tributi propri e alle altre entrate si rendono disponibili 45 milioni sul 2025, 29 sul 2026 e 48 sul 2027, pur tenendo conto delle ulteriori misure di alleggerimento della pressione fiscale nei confronti dei cittadini e delle imprese varate con la manovra in esame. Al totale delle risorse che si rendono disponibili sul 2025 si aggiungono 50 milioni di accollo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale da parte della Regione.

La manovra di assestamento 2025-2027 si dispiega attraverso una serie di interventi attentamente calibrati, pensati per agire su diversi livelli del sistema socio-economico, ciascuno con obiettivi ben definiti.

Il Trentino ha sempre posto il cittadino al centro. Questa manovra ne è una chiara dimostrazione, partendo dall'ulteriore sostegno al potere d'acquisto delle famiglie, un investimento che si traduce direttamente in vitalità economica.

Un segnale importante è l'accelerazione nel rinnovo del contratto del personale del settore pubblico provinciale per il triennio 2025-2027. La manovra garantisce l'aumento della retribuzione base del 6% già a partire dal 2025, anticipando quanto previsto in precedenza: 2% nel 2025, 4% nel 2026 e 6% dal 2027. Questo significa una maggiore disponibilità economica immediata per migliaia di famiglie trentine, con un impatto di 57,5 milioni di euro nel 2025 e ulteriori 17,6 milioni nel 2026. A questo si aggiungono 7,5 milioni di euro annui per le progressioni di carriera e un milione annuo per rafforzare Sanifonds, garantendo così una copertura assicurativa potenziata.

Parallelamente, il contratto delle cooperative sociali, un settore vitale per il welfare trentino, vede un incremento delle risorse per assicurare la piena copertura del contratto nazionale e dell'integrativo provinciale, con un onere a regime di 23,2 milioni di euro.

Non solo più reddito diretto, ma anche meno pressione fiscale. La manovra estende la soglia di reddito per l'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF da 27.000 a 30.000 euro anche per i contribuenti senza figli a carico. Un alleggerimento di circa 4,8 milioni di euro annui che



lascia più risorse nelle tasche dei cittadini, alimentando consumi e risparmio. Rimangono confermate le altre disposizioni, ivi inclusa la detrazione di 246 euro per ciascun figlio a carico per i soggetti con reddito da 30.000 a 50.000 euro.

Inoltre, in attesa della messa a punto della nuova quota A dell'assegno unico provinciale, è previsto un intervento "una tantum" di 3.600 euro annui per i pensionati over 65 che beneficiano della quota A o delle quote A e B3 dell'Assegno Unico provinciale.

Ma il benessere passa anche dalla qualità del lavoro nel settore privato. Qui, la Provincia non si limita a un sostegno generico, ma stipula un "Patto con le Imprese" che coinvolge diversi aspetti. Il più rilevante è rappresentato da una ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP per quelle aziende che, a partire dal 2025, si impegneranno in contratti collettivi di primo o secondo livello, territoriali o aziendali, che prevedano miglioramenti retributivi per i lavoratori. In tali casi l'aliquota ordinaria già fissata in Trentino al 2,68% - a fronte di un 3,9% a livello nazionale - viene ridotta al 2%. È un investimento di 15 milioni di euro annui che lega la competitività aziendale alla valorizzazione del capitale umano. Questo Patto include inoltre meccanismi per verificare l'applicazione dei contratti anche nelle filiere di subfornitura, clausole di indicizzazione negli appalti per garantire la corresponsione degli incrementi contrattuali e la riattivazione, attraverso il FIT, del prolungamento della NASPI per i lavoratori del turismo, affiancata da una compensazione economica per le ore dedicate alla formazione. Si tratta di un'azione sistemica a tutela dei lavoratori.

Il Trentino guarda al futuro con una profonda consapevolezza demografica e la volontà di investire nelle fondamenta fisiche del proprio sviluppo. In tale aspetto la manovra prevede una delle novità più significative: una misura strutturale a sostegno della natalità. Abbandonando l'approccio episodico dei bonus "una tantum" o comunque delle misure di breve durata, la Provincia introduce per tutti i terzi figli (nati o adottati dal 1° gennaio 2026) un assegno mensile per i primi dieci anni di vita. Contemporaneamente vengono razionalizzate precedenti misure come il bonus di 5.000 euro alla nascita del terzo figlio, la "dote finanziaria" e l'assegno di natalità dal terzo figlio in poi (che rimarranno attive solo per i figli nati fino al 31 dicembre 2025).

Accanto a questo pilastro sociale, la manovra impegna una cifra imponente, 525,6 milioni di euro, finanziati su un arco temporale coerente con i tempi di realizzazione degli interventi, nell'infrastrutturazione del territorio in relazione all'importante ruolo di motore di sviluppo svolto dalle opere in esame. Le opere pubbliche, infatti, migliorano la competitività e l'attrattività del territorio, dalle valli ai centri urbani, ma generano anche un impatto diretto significativo sulla domanda di investimenti. Nel periodo 2019-2024 la spesa pagata per opere pubbliche in Trentino è stata pari a un valore medio annuo intorno ai 470 milioni di euro e ha generato complessivamente circa 370 milioni di euro di PIL all'anno. Per il 2024 la spesa stimata raggiunge i 600 milioni di euro con un impatto sul PIL di circa 460 milioni di euro.

Tra i progetti finanziati si citano: 235 milioni di euro per la viabilità e le piste ciclabili, con un'attenzione particolare alla variante di Tenna a cui sono destinati 100 milioni aggiuntivi; il



cofinanziamento, con 100 milioni, del progetto di realizzazione da parte di RFI della ferrovia Rovereto-Riva; l'integrazione di 120 milioni di euro per il Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario, che raggiungerà un finanziamento complessivo di 820 milioni. Ulteriori risorse sono destinate all'edilizia scolastica (48,8 milioni) e all'integrazione del finanziamento per la Funivia Trento-Bondone (16 milioni).

A ciò si aggiunge l'azione propulsiva del sostegno agli investimenti delle imprese: dal 2019 al 2024, 480 milioni di euro di incentivi pubblici hanno attivato ben 2,1 miliardi di euro di investimenti privati, con un impatto stimato sul PIL di quasi 1,5 miliardi di euro.

Con la manovra in esame vengono coerentemente incrementate anche le risorse destinate a tale finalità. Nello specifico, la manovra destina 170 milioni di euro a progetti che abbracciano la transizione energetica, l'innovazione e l'aumento della produttività, con un focus particolare sui settori industriali e artigianali. Una fetta importante di tali risorse, 80 milioni di euro, è destinata al "Terzo bando Qualità in Trentino", che non solo spinge le imprese del ricettivo, del commercio e dei servizi a investire in eccellenza e innovazione, ma offre anche un respiro cruciale ai settori dell'edilizia e dell'artigianato locale, mitigando gli effetti della contrazione degli incentivi nazionali. All'interno delle risorse, una quota è poi finalizzata a due nuove misure nel settore del commercio: il finanziamento di sistemi di sicurezza per gli esercizi commerciali e un bando per finanziare nuove imprese o trasferimenti di impresa nei 33 comuni a rischio spopolamento già interessati da un sostegno alle politiche per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione.

A Trentino Sviluppo invece, braccio operativo della Provincia per lo sviluppo economico, sono destinati 60 milioni di euro per investimenti di contesto: 35 milioni per il comparto industriale (immobili, aree, impianti, ecc.) e 25 milioni per il settore turistico (impianti funiviari, manutenzioni, ecc.).

Trasversalmente nei finanziamenti sopra illustrati, 20 milioni saranno riservati a progetti di sviluppo e innovazione delle aziende che fanno parte della filiera DANA.

Il sostegno alle imprese si estende attraverso la partecipazione di Cassa del Trentino a specifici fondi regionali. Dieci milioni di euro sono già stati finalizzati al Fondo mobiliare regionale Euregio+ PMI, volto a sostenere progetti di sviluppo, rilancio e aggregazione delle imprese trentine sul mercato nazionale e internazionale. Cinque milioni saranno investiti nel Fondo regionale immobiliare Euregio+ Turismo, per favorire la riqualificazione alberghiera, con un'attenzione specifica alle strutture "green". Cassa del Trentino investirà inoltre 30 milioni di euro nel nuovo Fondo Strategico promosso da Euregio+, con l'obiettivo di raggiungere una dimensione complessiva a livello regionale analoga a quella del vecchio Fondo strategico del Trentino – Alto Adige (circa 230 milioni) coinvolgendo altri investitori istituzionali, volto a sostenere progetti di sviluppo delle imprese del territorio con uno sguardo anche al rafforzamento patrimoniale.



Al turismo, colonna portante della nostra economia, sono finalizzati ulteriori 20,5 milioni di euro: di questi, 17,8 milioni sono destinati a Trentino Marketing per completare il finanziamento del piano di promozione a vantaggio di tutti i settori economici, che saprà capitalizzare anche sulla visibilità degli eventi olimpici. I restanti 2,7 milioni andranno alla ristrutturazione dei rifugi e ad altri interventi sul prezioso patrimonio alpinistico.

Lo sport stesso, motore di attrattività e benessere, beneficia di 8 milioni di euro nel biennio 2025-2026 principalmente per interventi sulle infrastrutture sportive. In merito va peraltro evidenziato come siano in corso di realizzazione gli investimenti finanziati dallo Stato per impianti sportivi e infrastrutture stradali e ferroviarie collegati alle Olimpiadi invernali 2026 (per oltre 300 milioni di euro).

Un'attenzione particolare è posta all'agricoltura, un settore fondamentale per la salvaguardia ambientale e paesaggistica del Trentino. Con 10,2 milioni di euro, la manovra sostiene gli investimenti per il rinnovo dei frutteti, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e, in un'ottica prioritaria di sostenibilità, il rinnovo degli impianti di irrigazione per l'efficientamento dell'uso dell'acqua. Tenuto anche conto delle risorse autorizzate con le precedenti manovre, le risorse che si rendono disponibili per uno specifico bando di rinnovo degli impianti di irrigazione ammontano a 15 milioni di euro. Nei 10,2 milioni autorizzati con la manovra 2,5 milioni sono destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli, un modo per valorizzare le eccellenze del territorio.

Infine, il commercio di vicinato nelle zone montane riceve un milione di euro, garantendo il finanziamento delle attività multiservizi vitali per i paesi di periferia per un importo complessivo pari a 4,3 milioni di euro

Il vero motore di un territorio sono le sue persone. La manovra investe massicciamente nella formazione e nella qualità della vita.

All'edilizia universitaria sono destinati 15 milioni di euro per manutenzioni straordinarie e per la riqualificazione energetica degli immobili, garantendo ambienti di studio moderni ed efficienti. L'emergenza abitativa studentesca viene affrontata con 14,8 milioni di euro destinati agli studenti: 10,8 milioni all'Opera Universitaria, principalmente per il completamento dello studentato di San Bartolomeo e 4 milioni per cofinanziare residenze private. Questi interventi, insieme a quello di Piedicastello, garantiscono 500 nuovi posti letto nella città di Trento, un fattore cruciale per attrarre e trattenere giovani talenti.

Il sistema scolastico trentino vede garantite le risorse necessarie al suo funzionamento con 3,2 milioni di euro per l'anno scolastico 2025/2026, mentre 9,3 milioni di euro saranno dedicati alle attività e ai beni culturali, un tassello fondamentale per la qualificazione e valorizzazione dell'identità trentina.

Un'attenzione particolare e sistemica è dedicata al tema della casa. Accanto al già avviato progetto RiUrb, nasce il progetto RiVal, un'innovazione pensata per le aree più fragili del



territorio. Con la costituzione di un fondo immobiliare a cui parteciperà Cassa del Trentino e con contributi della Provincia pari a 12,8 milioni di euro in investimenti e a circa 500 mila euro annui in conto gestione, RiVal offrirà circa 300 alloggi a canone calmierato in aree svantaggiate a rischio spopolamento e in zone ad alta vocazione turistica colpite dal fenomeno dell'overtourism. È una risposta concreta per equilibrare le dinamiche demografiche e sociali.

A ITEA sono destinati 18,6 milioni di euro per la realizzazione di 38 alloggi a Riva del Garda, un'area ad alta tensione abitativa, e per interventi di manutenzione straordinaria che accelerino la disponibilità di alloggi.

Il bando volto a rivitalizzare i 33 comuni a rischio di abbandono viene rifinanziato con ulteriori 9 milioni di euro (portando il totale a 19 milioni), un incentivo per il recupero di immobili da destinare a prima casa o ad affitto moderato. Analogamente, il risanamento di immobili da parte di soggetti senza fini di lucro da locare a canone ridotto in zone periferiche e svantaggiate vede un rifinanziamento di 2,4 milioni di euro (per un totale di 3,4 milioni). E per sostenere l'acquisto della prima casa da ristrutturare da parte di giovani e famiglie numerose, la manovra aggiunge 2,5 milioni di euro portando il totale a 14 milioni; risorse che si stima potranno finanziare circa 700 domande.

La crescita di un sistema non si misura solo in termini economici, ma anche nella qualità del suo contesto socio-sanitario e nella cura del territorio.

Il sistema sanitario provinciale (APSS) è al centro dell'attenzione, con la finalizzazione di 177,5 milioni di euro sul triennio 2025-2027 destinati a far fronte alla crescita degli oneri che caratterizza il settore, a incrementare il trattamento economico del personale delle professioni sanitarie e a migliorare le condizioni economiche dei medici di medicina generale, fondamentale per garantire la presenza medica anche nelle Case di Comunità. Si aggiungono 73,6 milioni di euro per spese in conto capitale, che comprendono interventi sull'Ospedale di Rovereto, la manutenzione del restante patrimonio edilizio, e investimenti in automezzi, attrezzature, arredi e presidi protesici.

Le APSP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) vedono un incremento di risorse di parte capitale di 14 milioni di euro nel 2026 e 2027 per interventi edilizi, arredi e attrezzature, portando il volume complessivo di risorse disponibili per tali finalità a oltre 62 milioni di euro.

Infine anche la salvaguardia del territorio, elemento distintivo e attrattivo, è una priorità. Per rendere il Trentino ancora più resiliente e sicuro, nel biennio 2025-2026 vengono finalizzati 63,3: 41 milioni di euro per il settore antincendi, 5 milioni per i bacini montani, 3,5 milioni per interventi di prevenzione urgente e di somma urgenza dei comuni, 8,3 milioni per la gestione delle opere igienico-sanitarie e 5,5 milioni per il potenziamento e la tutela del patrimonio forestale. La manovra destina inoltre 23 milioni di euro nel biennio 2025-2026 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, garantendo efficienza e sicurezza.



In conclusione l'assestamento del bilancio 2025-2027 vuole essere una manovra che, in una congiuntura complessa e incerta, amplifica i punti di forza del Trentino e consolida il "cambio di passo" della dinamica del PIL locale. Vanno in questa direzione, gli stanziamenti in investimenti pubblici, finalizzati ad accrescere la competitività e l'attrattività del territorio, e gli incentivi al settore privato, destinati ad incrementare la produttività delle imprese, così come il rendere strutturale gli interventi a favore della natalità. A queste misure si affianca il rafforzamento di quelle volte a migliorare il benessere dei cittadini: si citano in particolare il sostegno al potere d'acquisto delle famiglie, ma anche le politiche della casa così come quelle nei settori del welfare.

In base alla disciplina provinciale la legge di assestamento può contenere anche disposizioni che modificano o integrano norme provinciali vigenti nonché altre disposizioni connesse all'assestamento medesimo. Le stesse sono contenute nel Capo I del disegno di legge. Di seguito si procede quindi ad illustrare tali disposizioni.

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA FISCALE SULLE PERSONE FISICHE E POLITICHE PER LA NATALITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI IRAP E DI CONTABILITÀ

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Per l'anno d'imposta 2025, viene eliminata la deduzione diversificata (di euro 27.000 per i soggetti senza figli a carico, e di euro 30.000 per i soggetti con figli a carico) ripristinando l'esenzione per tutti i soggetti passivi (con o senza figli a carico) aventi un imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore a 30.000 euro. Resta comunque immutata, al fine di garantire la progressività dell'imposizione in ragione del numero dei figli a carico, la specifica detrazione d'imposta pari ad euro 246,00 per ciascun figlio a carico, in proporzione alla quota ed ai mesi di carico.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

La disposizione proposta intende rivedere e razionalizzare le misure previste a sostegno della natalità, sostituendo interventi una tantum o di breve durata con un intervento a carattere strutturale per la nascita del terzo figlio.



In particolare, si prevede l'introduzione di un assegno mensile, da corrispondere fino al decimo anno di vita del bambino, in caso di nascita del terzo figlio. La deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura definirà le condizioni per l'accesso e il mantenimento della misura, con la possibilità di valorizzazione dell'occupazione femminile, e potrà individuare criteri per la differenziazione del suo importo in relazione all'ICEF.

Si sostituiscono o modificano, di conseguenza, le attuali misure di sostegno (eliminazione del contributo di 5000 euro una tantum per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, eliminazione della dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani, eliminazione dell'assegno di natalità per i figli successivi al secondo).

Si prevede infine una disposizione transitoria per gestire la fase di passaggio tra le misure:

- fino al 31 dicembre 2025 viene mantenuto in bonus di 5000 euro una tantum per il terzo figlio;*
- i contributi concessi in relazione alla cosiddetta "dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani" continuano a essere riconosciuti per i prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore di questa legge;*
- ai figli successivi al terzo nati entro il 31 dicembre 2025 continua ad essere concesso l'assegno di natalità;*
- al figlio successivo al terzo, nato nel 2026 o nel 2027, spetta l'assegno di natalità per il terzo figlio, introdotto da questa disposizione e l'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 3, se dovuto, continua a essere erogato solo per i primi due figli.*

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015 n. 21 in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Con la presente disposizione, al fine di incentivare l'adozione di contratti o accordi territoriali o aziendali che prevedono elementi retributivi aggiuntivi per il personale, con la lettera a) viene introdotta per l'anno d'imposta 2025 un'agevolazione IRAP, nella forma della ulteriore riduzione di 0,68 punti percentuali, a beneficio dei soggetti passivi ad aliquota ordinaria che applicano contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento, o contratti integrativi territoriali o aziendali, sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), contenenti almeno un elemento retributivo di natura monetaria regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.

L'agevolazione consentirà ai soggetti passivi ad aliquota ordinaria (che a livello nazionale è pari al 3,90% e a livello provinciale è già fortemente ridotta al 2,68%) di applicare l'aliquota IRAP del 2%. Inoltre, con la lettera b) viene limitata all'anno d'imposta 2024 e non più prevista anche per il 2025 l'agevolazione di cui al comma 9 bis per i soggetti che incrementano i livelli occupazionali in misura superiore al 5% e almeno pari a una unità lavorativa annua (ULA).

Con deliberazione di Giunta provinciale saranno stabiliti i criteri attuativi della disposizione.



La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 4 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

La disposizione autorizza il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale per il periodo 2025-2027 per complessivi 94,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 105,3 milioni di euro per l'anno 2027.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, ENTI STRUMENTALI, PNRR E CONTRATTI PUBBLICI

Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026)

Con il comma 1 dell'articolo in oggetto sono integrate le risorse per il rinnovo dei CCPL per il triennio contrattuale 2025-2027 per tutto il personale a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. Si prevede inoltre lo stanziamento, a decorrere dal 2025, di ulteriori 7.100.000 euro complessivi per gli oneri di contrattazione del personale appartenente al comparto Sanità.

Con il comma 2 si prevede lo stanziamento di risorse per il personale medico convenzionato con il Servizio sanitario provinciale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti/professionisti sanitari ambulatoriali). Le risorse sono destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici per i medici convenzionati che garantiscono la presenza nelle case di comunità, in applicazione delle previsioni dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale vigente, e per la stipulazione di Accordi integrativi provinciali con le tre categorie di personale convenzionato sopra indicate.

Con il comma 3 si adegua alla normativa statale la disciplina relativa al riconoscimento delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 ai segretari comunali, con particolare riguardo a quelli che rivestono il ruolo di dirigente.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3, del medesimo articolo in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.



Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Con i commi 1 e 2 si procede ad una razionalizzazione delle disposizioni che definiscono l'attribuzione degli incarichi di direzione delle Agenzie rendendoli uniformi per tutte le Agenzie anche in deroga alle norme istitutive delle stesse. In particolare si prevede che le agenzie siano strutture complesse solo quando hanno almeno un servizio al loro interno e che quindi, negli altri casi, siano dirette da un dirigente, anche in deroga a quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive.

Con il comma 3 si modifica la disciplina relativa alle modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento del dirigente generale per periodi superiori a 60 giorni prevedendo che la Giunta provinciale, al fine di garantire la prosecuzione e il corretto andamento dell'azione amministrativa, assegni le funzioni del dirigente generale assente ad altro personale con incarico di dirigente, anche distintamente per materia, superando la previgente previsione per cui tale incarico poteva essere conferito solo a uno dei dirigenti presenti nei servizi del Dipartimento.

Con il comma 4 si procede ad estendere, in applicazione delle disposizioni statali, il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti previste dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al personale con qualifica di dirigente.

Con il comma 5 si chiarisce che il corpo forestale provinciale è denominato Corpo forestale del Trentino. Tale modifica si rende opportuna per connotare l'ambito territoriale in cui opera il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, con peculiari e talvolta esclusive funzioni. Rispetto alla collocazione temporale della norma istitutiva, la proposta normativa tiene conto del fatto che è intervenuto l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri nonché che presso la Provincia autonoma di Bolzano opera, parimenti, un corpo forestale provinciale.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979, nonché al comma 3 del medesimo articolo, in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998)

Si modifica la norma previgente chiarendo che gli appartenenti al corpo forestale possono essere applicati presso le sezioni della polizia giudiziaria, in ragione della loro qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, per motivate esigenze e per un tempo determinato. Tale ipotesi si differenzia dal comando del personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria che può avvenire solo previo consenso del dipendente, nel rispetto della legge provinciale del personale.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).



Art. 8 - Integrazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

Si riconosce la centralità dei dati e del governo e disponibilità degli stessi nonché l'importanza di garantire il principio once only, attribuendo a Trentino Digitale il ruolo di gestore del patrimonio informativo della Provincia. Coerentemente con la rimodulazione del perimetro di azione della Società con particolare riferimento ai servizi strategici per la Provincia, la norma rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale la disciplina dei termini e delle modalità di ingaggio dell'in house, finora disciplinati in regime di concessione dalla legge provinciale n.10 del 1980 e dalla convenzione attuativa.

Si inserisce un nuovo articolo in cui si declinano espressamente i compiti affidati alla Società nell'ambito della cybersicurezza, formalizzando anche il ruolo di gestore del CSIRT territoriale, coerentemente con il quadro regolatorio in materia e i provvedimenti attuativi dell'Agenzia per la cybersicurezza (ACN).

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 1.2.4 "Attuare una nuova strategia per la trasformazione digitale e la razionalizzazione dei sistemi informativi basata sulla disponibilità dei dati e sull'interoperabilità" e alla politica 1.2.5 "Realizzare sul territorio un "ecosistema digitale amministrativo" integrato, in grado di offrire servizi di qualità attraverso infrastrutture digitali sicure e affidabili", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)

Con la norma proposta si riallineano i rapporti con la Società di sistema Trentino Digitale per rendere l'assetto più coerente con il codice appalti e la disciplina vigente in tema di affidi in house, eliminando i riferimenti al rapporto concessorio e conseguentemente alla convenzione in essere, in stretta connessione con le modificazioni apportate alla legge provinciale n. 16 del 2012 dall'articolo 8 di questo disegno di legge.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 1.2.4 "Attuare una nuova strategia per la trasformazione digitale e la razionalizzazione dei sistemi informativi basata sulla disponibilità dei dati e sull'interoperabilità" e alla politica 1.2.5 "Realizzare sul territorio un "ecosistema digitale amministrativo" integrato, in grado di offrire servizi di qualità attraverso infrastrutture digitali sicure e affidabili", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019)



Si propone di consentire ai comuni e altri soggetti compresi nel sistema territoriale provinciale integrato (art. 79 Statuto) di procedere con conferimenti in natura nei fondi immobiliari istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, attraverso il conferimento di beni immobili o di denaro. La società di gestione del risparmio applica a tutti gli enti il medesimo sistema commissionale.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge provinciale di contabilità 1979 nonché al comma 3, del medesimo articolo.

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 2 quinquies nella legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

La modifica proposta ha come obiettivo l'allineamento della normativa provinciale alle disposizioni connesse all'attuazione della Riforma PNRR M7-R-5 "Piano Nuove Competenze – Transizioni", per supportare le persone nell'aggiornamento e miglioramento delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze in ambito sociale, personale, culturale o del mercato del lavoro e, attraverso una migliore visibilità delle stesse, poter beneficiare pienamente delle transizioni verso l'economia verde e digitale nonché disporre di una preparazione migliore per affrontare le sfide attuali e future.

Nello specifico la disposizione è volta a :

- attuare prioritariamente delle attività formative in grado di colmare il gap tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con particolare attenzione alle competenze necessarie al raggiungimento della transizione verde, tramite una maggiore valorizzazione dell'analisi dei fabbisogni formativi emersi;*
- porre in maggiore evidenza i risultati attesi in termini di occupazione negli avvisi e bandi di formazione, al fine di conferire maggiore concretezza alle proposte formative attuate;*
- sistematizzare la valorizzazione a 360° delle esperienze formative dei cittadini, ancorché raggiunte tramite percorsi formativi brevi non effettuati all'interno dei sistemi formali di istruzione/formazione (microcredenziali). Una migliore gestione del sistema delle microcredenziali potrà aiutare ad attestare i risultati delle piccole esperienze di apprendimento;*
- incentivare la partecipazione dei soggetti privati alla progettazione e attuazione delle attività formative, in particolare nell'ambito della transizione prevedendo la possibilità del cofinanziamento delle attività.*

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alle politiche 3.3.2 "Accrescere l'attivazione effettiva dei soggetti 19-65 anni nel mercato del lavoro", 9.6.1 "Promuovere la capacità di osservazione del mercato del lavoro e il suo fabbisogno di competenze" e 9.6.2 "Incentivare iniziative al fine di formare, qualificare o attrarre risorse umane, sulla base delle esigenze delle imprese", così come declinate negli interventi rilevanti.

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e di disposizione connesse



Con la modifica proposta al comma 1, in adeguamento alla normativa statale, si prevede il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti previste per lo svolgimento di funzioni tecniche anche in caso di concessioni.

Al comma 2 della disposizione si prevede che la commissione tecnica possa essere nominata anche quando l'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata solo con criteri tabellari la cui applicazione richiede specifiche competenze specialistiche. La modifica è proposta perché l'attività valutativa in caso di uso di criteri tabellari, sebbene si fondi su criteri numerici e predeterminati, conserva una natura sostanzialmente tecnica che, qualora richiedano il possesso di specifiche competenze specialistiche, comportano responsabilità pienamente assimilabili – per contenuto, complessità e incidenza sul procedimento – a quelle ordinariamente attribuite alle commissioni tecniche nominate nei casi in cui siano previsti criteri qualitativi

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

La modifica proposta con il comma 1 è volta ad evitare l'aggiornamento degli elaborati economici di gara negli affidamenti di lavori pubblici se non sono presenti variazioni significative dei prezzi rispetto a quelli utilizzati in sede progettuale nell'anno precedente alla gara. Pertanto con riguardo all'aggiornamento dell'elenco prezzi, si prevede che possa continuare a essere utilizzato l'elenco previgente per i progetti posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi (previsione già esistente), nonché entro dodici mesi nei casi in cui le variazioni medie dei prezzi risultino non superiori al 2 per cento. Si prevede infine che questi termini possano essere ridotti con deliberazione della Giunta provinciale.

Nel comma 2 si abroga la previsione che impedisce il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti per incarichi tecnici anche al personale con qualifica di dirigente, in coerenza con la disciplina statale e alle modifiche previste all'articolo 6 di questo disegno di legge.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e in quanto trova inoltre il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)



Nei commi 1 e 2 si modifica la disciplina provinciale relativa all'assunzione delle spese contrattuali e degli oneri fiscali da parte della Provincia, precisandone l'ambito di applicazione nei termini di seguito illustrati.

Si prevede innanzitutto (comma 1, lettera a) che la Provincia possa, nei casi di mera regolarizzazione catastale o tavolare, assumere le spese contrattuali e gli oneri fiscali, al fine di agevolare la conclusione di dette operazioni.

Inoltre, nel comma 1, lettera b, si prevede che la Provincia sostenga gli oneri fiscali e le spese contrattuali nel caso di acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava un vincolo preordinato all'esproprio e il corrispettivo pattuito non è superiore a quello corrispondente all'indennità di espropriazione. Questa modifica consente quindi di riservare al proprietario del bene acquistato in luogo di esproprio il medesimo trattamento economico che lo stesso riceverebbe in caso di esproprio (comprese le spese contrattuali e gli oneri fiscali a carico della Provincia). Di conseguenza, nel comma 2, si stabilisce che in questi casi il Comitato tecnico amministrativo (che esprime il proprio parere nei casi sopra la soglia di 1.142.600 euro) effettui la valutazione di congruità sulla base dell'indennità di espropriazione.

Con la modifica del comma 3 si ampliano le finalità per le quali gli enti locali possono cedere immobili a titolo gratuito in proprietà o in uso alla Provincia per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, aggiungendovi anche il riferimento all'edilizia abitativa pubblica. Gli enti locali del territorio trentino spesso sono proprietari di immobili che potrebbero essere valorizzati per le esigenze di edilizia abitativa pubblica molto sentite sul territorio e di competenza della Provincia, alla quale quindi d'ora in avanti gli enti locali potranno cedere l'immobile proprio per le finalità di edilizia abitativa pubblica.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio" e alla politica 4.2.1 "Incrementare l'offerta abitativa per la "fascia debole" della popolazione", anche così come declinate negli interventi rilevanti.

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle convenzioni stipulate tra ITEA S.p.A. e i comuni, che ad oggi è fissata fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività oggetto di convenzione nelle more della revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di proroga.



SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA, DISABILITÀ, ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 17 (Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

L'intervento normativo proposto prevede, al fine di ampliare il periodo di raccolta delle domande relative al contributo per il pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate previsto dall'art. 17 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, il posticipo di un anno dell'attuazione della misura e il conseguente stanziamento delle risorse finanziarie per la concessione del contributo negli anni 2026, 2027 e 2028 anziché per le annualità dal 2025 al 2027. Il contributo, in tal modo, verrà concesso nell'anno 2026 e riconosciuto per un periodo di tre anni (2026, 2027, 2028).

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 4.2.2 "Favorire una risposta all'emergente bisogno abitativo della fascia grigia della popolazione favorendo l'accesso alla casa attraverso differenti modelli e strumenti di attuazione", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))

La proposta normativa, nel comma 1, integra l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, concernente la costituzione di fondi immobiliari per lo sviluppo dell'edilizia residenziale e per altri servizi abitativi, al fine di ampliare le finalità che si possono perseguire, introducendo, in particolare, la possibilità di favorire l'insediamento di nuclei familiari in zone periferiche o a rischio di spopolamento. In tal modo si consente l'utilizzo di tale strumento per aumentare sia l'offerta abitativa distribuita su tutto il territorio, in modo da poter rispondere anche a specifiche categorie come giovani, anziani e lavoratori (sia nelle zone decentrate che in quelle soggette ad overtourism), sia i servizi adeguati per mantenere la coesione sociale e le risorse di cui necessitano le comunità e le imprese. Per le medesime finalità, si elimina, inoltre, la limitazione allo status di lavoratori "temporanei" con riguardo ai soggetti potenziali beneficiari dei servizi abitativi da realizzare, al fine di corrispondere a più ampie esigenze abitative.

Si adegua infine il riferimento alla Società di Gestione del Risparmio (SGR), cui può essere affidata in house la gestione dei fondi per lo sviluppo dell'edilizia residenziale e per altri servizi abitativi, in coerenza con la modificazione all'articolo 22 della l.p. n. 9 del 2017 disposta nell'articolo 10 di questo disegno di legge.

Nel comma 2 si amplia a tutti gli enti del sistema territoriale provinciale integrato la possibilità di partecipare al fondo in qualità di quotisti, al fine di consentire la partecipazione ai fondi a Comuni, APSP e altri soggetti tramite conferimento di propri beni immobili o di denaro.



La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 4.2.2 "Favorire una risposta all'emergente bisogno abitativo della fascia grigia della popolazione favorendo l'accesso alla casa attraverso differenti modelli e strumenti di attuazione", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 18 - Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi locati a forze armate in attuazione dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52

In relazione agli alloggi costruiti e gestiti da ITEA S.p.A. e locati a personale delle forze armate ai sensi della disciplina statale, l'intervento normativo proposto prevede di determinare il canone di locazione da applicare a tali alloggi, posto che il decreto ministeriale che avrebbe dovuto determinare tale canone non è stato ad oggi adottato. Si prevede, in particolare, che a tali alloggi sia applicato il canone oggettivo, corrispondente al canone di mercato diviso 1,20, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., al fine di aumentare l'introito della locazione di tali alloggi che ad oggi risulta essere particolarmente contenuto.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c) della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 87 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Con riferimento ai finanziamenti provinciali alle comunità per interventi di edilizia abitativa, l'intervento normativo proposto specifica come, nei casi in cui sia previsto dalla legge l'obbligo per i beneficiari di restituire agli enti locali i contributi ottenuti (ad esempio a seguito di decadenza dalla concessione del contributo), gli stessi siano restituiti dagli enti locali alla tesoreria della Provincia esclusivamente se tali somme siano relative a contributi concessi a fronte di finanziamenti provinciali soggetti a rendicontazione. In relazione alle somme assegnate e non utilizzate dagli enti locali è stato, infatti, introdotto in passato un doppio regime, in base al quale le somme devono essere restituire alla PAT nel caso in cui il finanziamento provinciale sia "a rendicontazione" (modalità utilizzata prima del trasferimento alle Comunità delle relative competenze, ma che produce ancora effetti in relazione, per esempio, a contributi sui mutui), mentre possono essere trattenute quando il finanziamento provinciale è avvenuto "a budget" (metodo utilizzato successivamente al trasferimento di competenze alle comunità). La proposta introduce questo doppio regime anche per le somme assegnate ai privati a titolo di contributo e poi recuperate, uniformando la disciplina in materia.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 20 - Disposizioni temporanee per lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità

In considerazione del coinvolgimento della Provincia nella sperimentazione della riforma statale in materia di disabilità (d.lgs. n. 62 del 2024), l'intervento normativo proposto prevede, in via temporanea, l'applicazione della normativa statale in luogo di quella provinciale, al fine di



consentire l'attuazione della sperimentazione sul territorio provinciale. Tale sperimentazione, infatti, dovrà essere avviata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari entro il 30 settembre 2025 e comporterà l'adozione di modalità innovative previste dallo stesso decreto legislativo e relative, in particolare, alla valutazione di base per le patologie indicate dal decreto medesimo (autismo, diabete di tipo 2, sclerosi multipla artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie, malattie oncologiche) e alla valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

La disposizione prevede una proroga del termine previsto dalla norma al fine di garantire il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale ausiliario dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia in capo ai comuni.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga.

Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 20 (Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

La disposizione prevede di estendere la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza relative agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fino all'approvazione di nuove graduatorie e comunque non oltre il 31 agosto 2027 (a differenza dell'attuale previsione che impone come data ultima il 31 agosto 2025 e riguarda solo le graduatorie degli anni 2022-2023 e 2023-2024), in coerenza con la programmazione triennale delle procedure concorsuali.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga.

Art. 23 - Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

La norma prevede lo svolgimento di una procedura di stabilizzazione che consente di far fronte al fabbisogno dei docenti della scuola primaria per l'organico di diritto (posto comune, posto di sostegno, posto di lingua e didattica differenziata Montessori).

I posti dell'organico di diritto non variano, si determina - tramite la stabilizzazione- un'assunzione di personale a tempo indeterminato che diversamente sarebbe coperto con un incarico annuale. Si consolida l'esperienza già maturata dai docenti al contempo abbattendo il rischio di eventuali



contenziosi sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato. La stabilizzazione favorisce inoltre in molti casi la continuità didattica, a beneficio degli studenti.

Lo svolgimento della procedura è giustificato dalle stime dei pensionamenti previsti nelle annualità 2025- 2026 e 2026-2027.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

In coerenza con le politiche di promozione culturale del territorio, la norma si propone di valorizzare i soggetti culturali operanti nell'ambito della promozione culturale di rilievo provinciale, prevedendo la possibilità per la Provincia di attivare convenzioni con soggetti culturali cui sono stati finanziati progetti di rilievo provinciale in via continuativa per oltre trent'anni, dimostrando solidità organizzativa, progettuale e finanziaria.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 7.1.1 "Ampliare l'offerta culturale come leva per la crescita intersettoriale e il benessere sociale e come base per lo sviluppo economico", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Comma 1: a seguito dell'assegnazione alla PAT, con Lombardia e Veneto, dell'organizzazione della V edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG), si modifica il titolo della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (c.d. legge olimpica) al fine di ricomprendervi anche tale evento.

Comma 2: l'intervento normativo prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno, dal 23 gennaio al 18 marzo 2026, per i soggetti accreditati per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 che alloggeranno in quelle strutture ricettive il cui gestore ha sottoscritto apposito contratto con il comitato organizzatore dei giochi. Tale intervento normativo si rende necessario in quanto la Provincia ha fatto propri gli obblighi dell'Host City Contract, documento che descrive puntualmente i servizi che il comitato organizzatore deve rendere durante il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali ai membri della c.d. "Famiglia Olimpica", tra i quali rientrano diversi soggetti coinvolti a vario titolo nei giochi (atleti, partner domestici, volontari...).



Comma 3: la norma consente di sostenere per un ulteriore biennio (dopo il triennio 2022-2025) i progetti con le federazioni sportive rappresentative delle discipline sciistiche e di quelle praticate su ghiaccio tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile, la sua promozione e lo sviluppo dei talenti sportivi. La proroga dello strumento di intervento consente di arrivare fino alla stagione che vedrà il Trentino sede delle Olimpiadi giovanili Dolomiti Valtellina 2028.

Comma 4: a seguito della positiva conclusione della fase di candidatura ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili (YOG) 2028, fase nella quale la PAT è stata parte del team istituzionale che ha promosso l'iniziativa, l'intervento normativo proposto, nelle more della definizione del modello di Governance dei Giochi e del concreto avvio della fase di organizzazione degli stessi, autorizza la PAT a partecipare alla costituzione del Comitato Organizzatore (OCOG) previsto dal Dossier di Candidatura, dalla Carta Olimpica e dall'Host City Contract, assicurando, d'intesa con gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi, secondo quanto definito dal dossier di candidatura e dalla carta olimpica.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alle politiche 8.2.1 "Favorire l'avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi e lo svolgimento di altri grandi eventi sportivi." e 8.2.3 "Proseguire nello sviluppo e sostegno della dimensione di territorio attrattivo per un turismo attivo, sviluppando le sinergie tra sport, ambiente e turismo e valorizzare l'immagine del territorio quale terra votata allo sport, in particolar modo grazie agli eventi che si svolgeranno in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, massimizzando le ricadute dell'evento olimpico, anche attraverso l'incremento della qualità dell'offerta turistica collegata", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 26 - Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

Tramite l'intervento normativo proposto viene prorogata di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, la deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), operante ormai solo con riferimento all'ambito della Val di Non e che consente un periodo di permanenza di tale APT nella sua attuale configurazione. Tale deroga è già prorogata, con la legge provinciale nr. 19 del 2022, al 31 dicembre 2024 e, con la legge provinciale nr. 9 del 2024, al 31 dicembre 2025.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga.

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e abrogazione di disposizioni connesse

L'articolo, strutturato in 17 commi, introduce delle modifiche alla disciplina provinciale in materia di piste da sci di cui alla legge provinciale nr. 7 del 1987 (Legge provinciale sugli impianti a fune), anche per adeguarla alla disciplina statale e recepire alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).



In particolare, con il comma 4, l'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci viene sostituita con la classificazione delle piste da sci, effettuata dalla struttura provinciale competente in materia. Viene introdotta la classificazione delle piste di discesa e delle piste da fondo a seconda del grado di difficoltà, come previsto dal decreto legislativo statale, mantenendo, tuttavia, alcune caratteristiche peculiari in merito alle piste da fondo, e viene introdotto l'elenco provinciale delle piste da sci. Conseguentemente, vengono soppressi alcuni riferimenti all'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci che non risultano più coerenti a seguito dell'introduzione della classificazione delle piste medesime (commi 1, 2, 3, 6 e 9). Vengono, altresì, introdotte due nuove sanzioni amministrative, l'una a carico di chi apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci che non abbia ottenuto la relativa classificazione (comma 11), l'altra a carico del gestore che non indica al pubblico, mediante apposita segnaletica, la classificazione della pista da sci o che indichi una classificazione della pista da sci diversa da quella assegnata (comma 12).

Vengono, inoltre, previsti in legge i requisiti tecnici delle piste da sci nonché la pendenza e i requisiti tecnici dei tracciati di raccordo o trasferimento, delle piste per la slitta e lo slittino (comma 5).

Con la proposta normativa in oggetto vengono, altresì, introdotte al comma 7 delle disposizioni relative alla gestione delle aree sciabili attrezzate prevedendo, in particolare, il divieto di realizzare interventi edilizi o trasformazioni territoriali fino a 5 metri dai bordi delle piste, qualora gli stessi possano ostacolare l'utilizzo in sicurezza della pista. Si prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta provinciale siano disciplinate le modalità di individuazione e formazione della figura del direttore delle piste. Viene, infine, prevista la possibilità per la Giunta provinciale, al fine di agevolare la pratica sportiva dello sci-alpinismo, di subordinare l'autorizzazione a realizzare nuove piste o di modificare quelle esistenti all'individuazione da parte del gestore di un'area sciabile attrezzata che comprende più piste, di zone da destinare, in determinate fasce orarie, alla pratica di questo sport.

Con riferimento al controllo e alla vigilanza sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, sul comportamento degli utenti nelle aree sciabili e sulla gestione delle aree sciabili attrezzate, viene effettuato un rinvio alle norme statali, sia per quanto riguarda i soggetti che effettuano la vigilanza, sia per quanto riguarda l'irrogazione delle relative sanzioni (comma 8).

E' inoltre prevista, per quanto non diversamente disposto, l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo statale in materia di classificazione delle piste da sci, requisiti delle piste, gestione delle aree sciabili attrezzate e vigilanza sulle piste (comma 15).

Al fine di permettere la classificazione delle piste da sci esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche normative proposte, il comma 16 prevede una disciplina transitoria per consentire alla struttura provinciale competente in materia di piste da sci di provvedere alla classificazione delle piste da sci esistenti sulla base delle nuove disposizioni. E', altresì, previsto che il provvedimento di classificazione sostituisca l'autorizzazione all'esercizio della pista che, conseguentemente, cessa di avere efficacia.

Infine, con il comma 17 si dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge provinciale n. 7 del 1987 e del relativo regolamento di esecuzione, in quanto non più compatibili con le disposizioni contenute nell'intervento normativo proposto.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale e in quanto trova il suo fondamento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.4.4. "Investire nell'ammodernamento delle infrastrutture funiviarie e nella sicurezza delle aree sciabili", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.



Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Comma 1: viene introdotto un regime di aiuto alternativo a quello "ordinario" a sostegno degli investimenti realizzati dalle imprese esercenti impianti a fune e piste da sci. Con questa nuova disposizione si consente, per la realizzazione di alcune tipologie di investimenti, in alternativa al regime di aiuto in esenzione nei limiti recati dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cosiddetto "Regolamento generale di esenzione - GBER"), di intervenire fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 12 dell'articolo 55 dello stesso regolamento (UE) 651/2014 relativo agli "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali" (attualmente pari a 2,2 milioni di euro). Le tipologie di investimento per i quali è attivabile il nuovo regime di aiuti sono le seguenti:

- *realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché potenziamento e ammodernamento di quelli esistenti;*
- *realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento e riconversione;*
- *realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, ampliamento e miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché realizzazione di centri per lo sci di fondo.*

Comma 2: si elimina la previsione per cui chi richiede agevolazioni su impianti a fune o piste da sci deve dichiarare di non aver presentato, in relazione alla medesima iniziativa, altre domande di agevolazioni provinciali o statali. Tale intervento normativo appare necessario al fine di garantire il coordinamento con la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci) che, modificato rispetto al testo originale, prevede ora la possibilità di presentare più richieste di agevolazione, seppure nei soli casi previsti dalla legge o indicati con deliberazione della Giunta provinciale, ammettendo, pertanto, il cumulo degli aiuti previsti dalla legge provinciale con altri aiuti. Risulta, pertanto, illogico, come oggi accade, non ammettere in termini assoluti la presentazione di altre domande di aiuto.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto trova il suo fondamento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.4.4. "Investire nell'ammodernamento delle infrastrutture funiviarie e nella sicurezza delle aree sciabili", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.

Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 68 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

In adeguamento all'impegno assunto in sede di precontenzioso, si precisa che la PAT può istituire un'attestazione di identità territoriale, anziché un marchio, da assegnare agli esercizi commerciali, valorizzando aspetti che garantiscono ricadute positive sul sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile o sull'inclusione sociale.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.



SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA ED ENERGIA

Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

La modifica proposta è volta a consentire la concessione di aiuti per operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa, effettuate mediante conferimento in denaro da parte dei soci, anche qualora queste non avvengano con aumento di capitale, ma in altri modi, come l'aumento delle riserve patrimoniali o un sovrapprezzo delle azioni.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.3.3 "Investire per la crescita della produttività delle imprese", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.

Art. 31 - Revisione straordinaria di contributi e finanziamenti risalenti

La norma proposta è volta a consentire una revisione straordinaria di contributi e finanziamenti risalenti relativi a interventi a sostegno dell'economia e a interventi per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

A tal fine con deliberazione di Giunta provinciale sarà possibile:

- introdurre una procedura per il rapido recupero di contributi concessi ma mai erogati (per es. per mancata richiesta del richiedente, nel frattempo fallito), in deroga alle ordinarie procedure;*
- individuare i contributi concessi a favore di enti pubblici in relazione ai quali il termine previsto per la realizzazione del progetto può essere rideterminato, nonché le condizioni in presenza delle quali possono essere riconosciute le spese sostenute in caso di realizzazione parziale del progetto;*
- individuare disposizioni, anche diversificate per singoli settori, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché le disposizioni legislative in materia di procedimento e documentazione amministrativa, anche di natura sanzionatoria, applicabili ai predetti procedimenti, anche in deroga all'ordinamento provinciale.*

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.1.2 "Sostenere gli investimenti privati in infrastrutture di ricerca, prova e sperimentazione", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16

Si aggiorna la disposizione relativa al fondo partecipativo per la cooperazione, prevedendo che il finanziamento della partecipazione della Provincia non sia più legato al fondo per gli incentivi alle imprese previsto dalla legge provinciale n. 6 del 1999, già abrogato.



Si aggiornano inoltre i richiami normativi relativi ai progetti per i giovani imprenditori effettuati nell'ambito del fondo partecipativo, sostituendoli con un richiamo alla disciplina provinciale in materia di incentivi alle imprese, in forma quindi più dinamica.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.3.3 "Investire per la crescita della produttività delle imprese", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Con il comma 1 si elimina la possibilità che la durata della concessione dell'attività di cava possa essere indipendente dalla durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione dell'attività di cava non potrà più, pertanto, superare la durata della pianificazione comunale dell'area estrattiva, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della medesima legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Legge provinciale sulle cave), per il quale la coltivazione dei lotti è concessa per il periodo massimo definito dal programma di attuazione comunale.

Con i commi 2 e 3 si introduce la previsione per la quale, tramite deliberazione di Giunta provinciale, sono determinate le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione della cava, da cui deriva l'applicazione del canone minimo (dovuto anche in caso di scavo ridotto). In tal modo si armonizzano le modalità di definizione di tale criterio, in quanto attualmente la determinazione dello stesso da parte della Giunta provinciale è previsto solo per le cave di porfido, mentre per le cave di materiali diversi da porfido non esiste un criterio uniforme e la definizione del volume e del canone minimo è demandata ai singoli Comuni/Asuc.

Con il comma 4, in adeguamento all'impegno assunto in sede di precontenzioso, si specifica che se alla conferenza di servizi cui partecipa il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria non partecipano contemporaneamente, pur ritualmente invitate, le strutture provinciali competenti in materia di governo del territorio, di tutela del paesaggio, di vincolo idrogeologico e in materia geologica, il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria richiede un parere preventivo al comitato tecnico interdisciplinare cave.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.3.6 "Favorire la riqualificazione strategica del distretto minerario (cave e miniere)", anche così come declinata nei suoi interventi rilevanti.

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale n. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Commi 1 e 2 - La proposta normativa introduce la possibilità per la Giunta provinciale di aumentare le percentuali massime di agevolazione previste dalle singole norme agevolative del Titolo I della legge provinciale sull'agricoltura, nel rispetto della percentuale massima stabilita dalla disciplina dell'Unione europea, se necessario per realizzare obiettivi stabiliti dagli strumenti di programmazione provinciale e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia



di de minimis. In questo modo si vuole dotare la Giunta provinciale di uno strumento di flessibilità in relazione agli obiettivi individuati dalla stessa con gli strumenti di programmazione, pur nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Comma 3 - La proposta normativa è finalizzata a precisare che i contributi previsti dall'articolo 30 della legge provinciale sull'agricoltura relativi ad agevolazioni per razionalizzare l'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola possano essere concessi anche quando gli investimenti ivi richiamati sono necessari per assicurare il rispetto di adempimenti in materia ambientale.

Comma 4 - La proposta normativa rivede la disciplina provinciale in materia di piante officinali recata dall'articolo 43 ter della legge provinciale, in coerenza con la rinnovata disciplina statale. In particolare, si prevede l'effettuazione di un censimento delle piante officinali spontanee presenti sul territorio provinciale, con individuazione di quelle che, tra queste, sono ammesse alla raccolta. Si istituisce inoltre il nuovo elenco dei raccoglitori di piante officinali spontanee, al quale potranno iscriversi coloro che avranno positivamente superato un apposito corso di formazione e si individuano le operazioni di prima trasformazione consentite sulle piante officinali coltivate o raccolte allo stato spontaneo. La disciplina attuativa dell'intera norma, compresi i termini per il relativo adeguamento da parte di coloro che sono iscritti nell'attuale elenco, è rinviata a deliberazioni della Giunta provinciale, dalla cui adozione troveranno applicazione le nuove disposizioni e, quindi, abrogazione la vigente disciplina regolamentare.

Comma 5 - Al fine di perseguire le finalità dei sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (AKIS), in coerenza con quanto previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di PAC 2023-2027 e con quella statale attuativa, la proposta normativa istituisce il coordinamento provinciale dell'AKIS per lo svolgimento delle funzioni che le medesime discipline attribuiscono ai coordinamenti regionali AKIS. Il coordinamento provinciale sarà costituito dai membri del Tavolo Verde di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 nonché dai rappresentanti di enti strumentali della Provincia e di enti, istituti e soggetti che offrono ed erogano formazione, consulenza, ricerca, informazione, servizi digitali e altri, di interesse per il settore agricolo e agroalimentare.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento alla disciplina statale e trova il suo riferimento nel DEFP 2025-2027 all'Obiettivo di medio-lungo periodo 9.5 "Sostenere le attività agricole e valorizzare le produzioni agroalimentari locali nonché il patrimonio forestale, anche quali fonti di reddito e presidio del territorio" e alle relative politiche e nella NADEFP 2025-2027 alla politica 9.5.1 "Promuovere l'innovazione, la nascita di nuova imprenditorialità e favorire il ricambio generazionale" così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 35 - Modificazione della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022)

La legge provinciale 2 maggio 2022 n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) disciplina in maniera organica le procedure autorizzatorie necessarie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio provinciale, prevedendo che l'autorizzazione integrata rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia, comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati.



La proposta normativa precisa l'ambito di applicazione di tale legge abrogando, al comma 1, la disposizione che escludeva gli impianti idroelettrici e definendo, al comma 2 e seguenti il regime edilizio abilitativo per gli interventi di costruzione e modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. In particolare nella tabella A sono individuati gli interventi per cui è necessario il permesso di costruire rilasciato nell'ambito del procedimento unico, rivedendo di conseguenza i riferimenti contenuti negli articoli successivi della legge e nelle tabelle C e D con riguardo agli interventi che sono assoggettati a SCIA nell'ambito della PAS o a CILA o sono considerati interventi liberi.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento alla disciplina statale e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alla politica 2.5.1 "Sviluppare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili", anche così come declinata nei relativi interventi rilevanti.

Art. 36 - Modificazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

In adeguamento all'impegno assunto con riferimento al ricorso sollevato presso la Corte Costituzionale n. 3 del 2023 relativo alla legge provinciale n. 16 del 2022 e alla luce di quanto chiarimento con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1658 del 18 ottobre 2024 in merito ai termini di scadenza delle concessioni, si abroga la disciplina introdotta nella legge provinciale n. 4 del 1998 sui piani industriali previsti per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

Art. 37 - Accordo interregionale con il Veneto per la definizione di rapporti pregressi relativi a Collicello

La proposta normativa è volta a dare copertura finanziaria al riconoscimento al Veneto di quanto dovuto fino al 2024 con riguardo alle somme ricevute dal concessionario a titolo di monetizzazione dell'energia gratuita per la Grande derivazione idroelettrica "Collicello", in esito al contenzioso instaurato dalla Provincia e definito con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2023. Le quote di spettanza di energia gratuita (e quindi le somme dovute dalla Provincia autonoma di Trento alla regione Veneto) saranno definite in via bonaria nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione.

La grande derivazione denominata "Collicello" rientra infatti tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che sono tenute a fornire alla Regione Veneto energia gratuita, o il controvalore in moneta, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale Veneto n. 27 del 2020 e della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2022, n. 1499.

La norma è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.



SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)

Comma 1 - In recepimento di osservazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, si modifica l'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2017, introdotto dalla legge provinciale n. 12 del 2014 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025), che disciplina le modalità con cui la Provincia può trattare i dati personali relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete stradale del territorio provinciale, per i fini di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi inerenti la rete stradale .

Comma 2 - La proposta normativa, in considerazione delle competenze provinciali in materia di viabilità e in adeguamento alla normativa europea e statale in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, prevede che la Provincia e gli antri enti proprietari o gestori delle strade extraurbane assicurino un elevato standard della gestione della sicurezza stradale svolgendo la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) per i progetti di nuova realizzazione, effettuando controlli in fase di progettazione e prima utilizzazione dei medesimi progetti e degli interventi che comportano una modificazione sostanziale della viabilità, nonché monitoraggi sulla sicurezza stradale, anche tramite ispezioni, per rilevare eventuali criticità. Per l'attuazione di questa previsione è istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, che verrà disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale e sarà approvato un regolamento di esecuzione contenente le disposizioni attuative della medesima.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto costituisce adeguamento alla disciplina statale.

Art. 39 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

L'intervento normativo proposto si inserisce nella complessa tematica della sicurezza, prevedendo la possibilità per la Giunta provinciale di sostenere le amministrazioni comunali che intendano sperimentare presso i propri corpi di polizia locale l'utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici (Taser). La possibilità di avviare detta sperimentazione è prevista dal decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" all'articolo 19, come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.



Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) e di disposizioni connesse

Il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia è la parte del reticolo idrografico provinciale che assume rilevanza ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali.

La proposta normativa prevede che il reticolo idrografico di competenza provinciale, che sino ad oggi doveva essere individuato nell'ambito del piano forestale montano (PFM), venga invece individuato con deliberazione di Giunta provinciale, al fine di semplificarne l'approvazione. A seguito dell'approvazione della deliberazione, che può prevedere l'ampliamento del reticolo o la riduzione, a seconda dei casi, rispetto a quanto ora negli elenchi delle acque pubbliche e dei laghi, si dovranno attivare le previste procedure di modifica dell'elenco delle acque pubbliche ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1976.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP 2025-2027 alle politiche 2.2.1 "Garantire la sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente" e 2.2.2 "Rafforzare il sistema di Protezione civile, anche attraverso un'adeguata pianificazione ai diversi livelli, anche così come declinate nei relativi interventi rilevanti.

Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

La proposta normativa prevede un contributo di solidarietà per i danni alle persone provocati da aggressioni dell'orso bruno. Con deliberazione della Giunta Provinciale sono definiti i criteri di calcolo del contributo, le condizioni per l'accesso allo stesso e il rapporto con altri indennizzi. In via transitoria si dispone inoltre che l'indennizzo sia riconosciuto anche in relazione a danni alla persona già verificatisi alla data di entrata in vigore della disposizione.

La norma è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979

Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

La proposta normativa interviene sulla legge provinciale n. 9 del 2011 in due differenti ambiti, aventi quale elemento in comune il ruolo e le funzioni della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.



Con il comma 1 si introduce la possibilità per la Provincia Autonoma di Trento di stipulare accordi con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non solo per disciplinare l'intervento del Corpo permanente provinciale in operazioni di soccorso tecnico urgente nei territori limitrofi alla Provincia, ma anche per disciplinare l'intervento, alle medesime condizioni, dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. In quest'ultimo caso viene previsto che l'accordo in parola venga sottoscritto, oltre che dalla PAT e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.

La proposta normativa prevede, al comma 2, che tra i compiti della Federazione non vi sia più quello di verificare, tra le altre cose, l'efficienza e lo stato di conservazione dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI dei Corpi e delle Unioni dei Vigili del fuoco volontari, bensì quello di fornire un mero supporto a tali verifiche laddove richiesto da Corpi e Unioni. A corredo del supporto di tali attività di verifica, si prevede che la Federazione comunichi alla Cassa provinciale antincendi eventuali esigenze e necessità di spesa relative a mezzi, attrezzature e DPI (sia per nuovi acquisti ritenuti necessari sia per l'adeguamento di quelli esistenti).

Al comma 3, in collegamento con la modifica introdotta con il comma 2, si specificano le competenze dell'ispettore distrettuale, prevedendo che dia supporto alla federazione per la verifica dell'adeguatezza di mezzi, attrezzature, e DPI.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFPP alla politica 2.2.4 "Rafforzare il sistema antincendi provinciale", anche così come declinata negli interventi rilevanti.

Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

I commi 1, 2 e 3 prevedono la modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (legge provinciale n. 19 del 2013), recante la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening), in recepimento delle modifiche legislative recentemente introdotte a livello statale dal decreto legge n. 153 del 2024 all'articolo 19 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, il comma 1 prevede la riduzione della durata della fase dedicata alle eventuali integrazioni della documentazione presentata per lo screening, abbreviando sia quelli a disposizione dell'amministrazione competente per la relativa richiesta che, parallelamente, quelli in capo al soggetto proponente per fornire gli elementi richiesti. Parimenti, il comma 2 modifica i termini per l'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del provvedimento conclusivo del procedimento di screening, in corrispondenza con quanto previsto dalla normativa statale.

Il comma 3 introduce nella disciplina provinciale il nuovo istituto della proroga dell'efficacia dello screening, in conformità a quanto previsto dal legislatore statale; ciò in relazione all'apposizione di un termine di validità del provvedimento di screening, che deve essere commisurato ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Con il comma 4 si interviene riguardo al coordinamento tra il procedimento volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (cd. PAUP) e l'istituto della deroga urbanistica prevista dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, prevedendo che l'applicazione del



meccanismo di coordinamento (in base alla quale il PAUP comprende anche il nulla osta della della Giunta provinciale, se necessario), già vigente per le fattispecie rientranti nell'articolo 98 di tale legge - che riguarda le opere di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale -, sia estesa anche ai casi di cui all'articolo 97 relativo alla deroga per opere soggette a conformità urbanistica.

Il comma 5 prevede, a fini transitori, che le suddette modifiche agli articoli 5 e 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 si applichino anche ai procedimenti in corso, rispettivamente di screening e di PAUP.

La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 44 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

La norma proposta dà copertura finanziaria alle precedenti disposizioni normative.

Art. 45 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 la disposizione procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio individuati nell'apposita tabella.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 46 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

La norma proposta dispone le variazioni al bilancio previsione 2025-2027 e l'approvazione dei relativi allegati.

Art. 47 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, luglio 2025



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE
dott. Maurizio Fugatti